



Comune di Palomonte
(Provincia di Salerno)



Revisione generale
PIANO URBANISTICO COMUNALE

(LR 16/2004 - Reg. Regionale 5/2011)

Delibera di adozione della Giunta Comunale n. ____ del __/__/____

Pianificazione urbanistica (DEFINITIVO)
NTA – Componente strutturale

QS.05

QS.05 - NTA – Componente strutturale.pdf

APRILE 2022

Sindaco	Avv. Mariano CASCIANO	QUADRO CONOSCITIVO
Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici	Dott. Simone VALITUTTO	
Responsabile Ufficio di Piano Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe CAPORALE	
Ufficio di Piano Coordiamento	Arch. Nicola Vitolo	
Autorità Competente in materia ambientale:	Geom. Michele SOLDOVIERI	
Progettista del PUC	Ing. Bartolomeo SCIANNIMANICA	
Collaboratori	Arch. Giuseppe BRUNO Pian. Terr. Alessia DE VITA Arch. Alessio D'AURIA Arch. Patrizio DE ROSA Arch. Sara SCAPICCHIO Ing. Polo Franco BIANCAMANO Ing. Irina DI RUOCCO Pian. Terr. Giuseppe SERVILLO	
Studio agronomico	Dott. Agr. Angelo IRIDE	
Studio geologico	Dott. Geol. Antonio TOSCANO	

INDICE

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Principi e funzione delle Norme Tecniche di Attuazione.	4
Art. 2 – Pianificazione sovraordinata e vincoli esistenti.	4
Art. 3 – Articolazione e obiettivi del piano.	5
CAPO II. ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.U.C.	6
Art. 4 – Elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Comunale	6
Art.5 - Interpretazione degli elaborati di PUC	8
Art.6 – Coordinamento con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)	9
CAPO III. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	9
Art. 7 – Definizione degli interventi edilizi.....	9
Art. 8 - Regime edilizio	9
CAPO IV. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI	9
Art. 9 – Definizioni parametri urbanistici.....	9
Art. 10 – Definizioni parametri edilizi	9
Art. 11 - Applicazione degli indici urbanistici.....	9
Art. 12 – Opere di urbanizzazione primaria.....	9
Art. 13 – Opere di urbanizzazione secondaria	10
Art. 14 – Monetizzazione.....	10
Art. 15 – Destinazioni d'uso.....	12
CAPO IV. STRUMENTAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PU	14
Art. 16 – Strumenti per l'attuazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)	14
Art. 17 – I Piani Urbanistici attuativi: Finalità dei P.U.A.	14
Art. 18 - Operazioni consentite nella redazione dei P.U.A.....	14
Art. 19 – Soggetti abilitati alla redazione dei P.U.A.	15
Art. 20 - Adozione ed approvazione del P.U.A.....	15
Art. 21 – Gli Atti di Programmazione degli Interventi: definizione	15
Art. 22 – Documentazione.....	15
Art. 23 – Contenuto.....	15
Art. 24 - Procedimento di approvazione.....	15
Art. 25 – Efficacia.....	16
Art. 26 - Utilizzazione delle aree comprese nell’atto di programmazione degli interventi	16
Art. 27 – Gli interventi edilizi diretti: Definizione e tipologia Intervento sui singoli lotti.	16
Art. 28 - Attività di Edilizia Libera - Interventi non soggetti a titolo abilitante.....	16
Art. 29 - Soggetti aventi diritto a richiedere i titoli abilitanti	17
Art. 30 - Documentazione attestante la titolarità.....	17

Art.31 – Documentazione da allegare alle domande di intervento per gli edifici.....	17
Art.32 – Subordinazione degli usi e degli interventi a indagini e studi da vincoli sovraordinati	19
Art. 33 – Aree interessate da un consistente abusivismo edilizio.....	19
Capo VI. CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ	19
Art. 34 – Ambiti e disciplina.....	19
Art. 35 – Classi d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali	20
Capo VII. UTE: DISCIPLINA E COMPATIBILITÀ	21
Art. 36 – L’ambito extra-urbano (Ute “E”).....	21
Art. 37 – L’ambito periurbano (Ute “P”).....	21
Art. 38 – L’ambito urbano (Ute “U”).....	22
CAPO VIII. RETICOLO IDROGRAFICO	22
Art. 39 - La Rete idrografica.....	22
Art. 40 - Alvei stradali	23
Art. 41 - Alvei tombati	23
CAPO IX. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE	23
Art.42 - Spazi destinati alla viabilità.....	23
Art. 43 - Disposizioni applicative	24
Art. 44 – L’ambito del trasporto pubblico	24
Art. 45 – L’ambito del trasporto privato-stradale.....	24
Art. 46 – L’ambito pedonale e ciclabile	25
Art.47 - La rete ecologica comunale	26
CAPO X. VINCOLI E FASCE DI RISPETTO	27
Art. 48 - Vincolo paesaggistico	27
Art 49 - Aree Boscate.....	28
Art 50 - Siti naturali protetti: SIC e ZPS	28
Art. 51 - Vincolo ambientale dei corsi d’acqua pubblici	29
Art. 52 - Vincolo idrogeologico	29
Art. 53 - Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi	29
Art. 54 - Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti.....	30
Art. 55 - Vincolo di tutela per siti archeologici	31
Art. 56 - Aree percorse dal fuoco	31
Art. 57 - Usi civici	31
Art. 58 - Fascia di rispetto stradale Dm 1404/1968	32
Art. 59 - Fascia di rispetto stradale DLgs 285/1992	32
Art. 60 - Zona di rispetto cimiteriale.....	33
Art. 61 - Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui	34

Art. 62 - Distanze dagli elettrodotti	34
Art. 63 – Vincolo di destinazione turistica	35
Art. 64 - Metanodotto	35
Art. 65 - Tutele	35
Art. 66 - Prescrizioni per gli interventi nei siti potenzialmente contaminati	35
CAPO XI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	35
Art.67 – Misure di salvaguardia	35
Art.68 - Opere autorizzate prima dell'entrata in vigore delle presenti NTA	36

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e funzione delle Norme Tecniche di Attuazione.

- 1.1 Le presenti norme perseguono la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, secondo le definizioni stabilite dalla Legge urbanistica regionale L.r. n. 16/2004 e s.m.i., attraverso:
- a. la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
 - b. la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità degradate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale.

Art. 2 – Pianificazione sovraordinata e vincoli esistenti.

- 2.1 Il Piano urbanistico comunale declina e sviluppa, alla scala comunale, le prescrizioni e le linee strategiche definite dai seguenti piani territoriali, approvati ed in itinere. Rispetto alle aree oggetto di vincolo e/o di prescrizioni rivenienti da provvedimenti che esorbitano la competenza comunale, dalla Legge e/o alla pianificazione sovraordinata generale, territoriale e di settore, il PUC ha carattere meramente ricognitivo e non esaustivo. Si rinvia dunque alle disposizioni legislative specifiche ed alla pianificazione sovraordinata di settore, sia per la compiuta individuazione fisica che per la disciplina applicabile che, ove più restrittiva, è da intendersi sempre prevalente rispetto a quanto in merito previsto dal presente Piano. Si riportano di seguito la Pianificazione sovraordinata di interesse e i vincoli esistenti:
- a) Il Piano territoriale regionale (PTR) con annesse Linee guida per il paesaggio, approvato con Legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 (pubblicata sul B.U.R.C. n.445 bis del 10 Novembre 2008); il PTR inserisce Palomonte nell'Ambiente Insediativo n.6 – L'Irpinia e nel Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) denominato "B2 – Antica Volcei" a dominante rurale culturale.
 - b) Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno (Ptcp), adottato, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 16/2004, con D.G.P. n.31 del 06/02/2012 ed approvato con D.C.P. n.15 del 30/03/2012; esso persegue di fondo la rivitalizzazione del territorio provinciale attraverso un assetto policentrico fondato sulla qualità urbana, da ricercarsi attraverso un uso contenuto del suolo ed una promozione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, determinando per i tessuti consolidate nuove possibili qualità urbane. Il territorio provinciale è stato suddiviso in sette Ambiti Identitari, contesti in cui è possibile leggere un'unitarietà complessiva determinata da dinamiche socio-economiche comuni. Palomonte rientra nell'*Ambito Identitario n.5 – Alto Medio Sele Tanagro e gli Alburni nord-ovest*. Gli indirizzi di rilievo individuati in questo ambito sono:
 - Tutela, recupero e valorizzazione sostenibile dei centri e nuclei storici;
 - Promozione e valorizzazione di una rete di centralità locali e territoriali ancora alla rete degli insediamenti, indicando come aree di localizzazione prioritaria di servizi ed attrezzature le zone di recente e parziale edificazione e quale esigenza fondamentale l'integrazione con le azioni volte alla riqualificazione morfologico-spaziale;
 - Contenimento del consumo dei suoli, definendo criteri localizzativi articolati secondo quattro livelli di priorità: riuso aree ed edifici dismessi, ristrutturazione urbanistica, densificazione aree edificate, riqualificazione ed integrazione aree parzialmente urbanizzate;
 - Criteri qualitativi volti alla riconfigurazione della morfologia, al consolidamento degli insediamenti con impianto urbanistico incompiuto e miglioramento dei paesaggi edificati;
 - Rafforzamento del sistema degli spazi pubblici;
 - Riqualificazione degli insediamenti specialistici, in particolare di quelli produttivi;
 - Criteri ecologici-ambientali per gli interventi di trasformazione.
 - c) Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 Novembre 2015, quale strumento per la pianificazione territoriale nonché

strumento fondamentale per la programmazione socio-economia del territorio. Il territorio di Palomonte rientra nella macroarea "C – Area rurale intermedia" (Allegato n.1 al PSR Regione Campania, 15 Ottobre 2015).

- d) il "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" (PSAI), Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) a seguito dei lavori della Conferenza Programmatica alla quale hanno partecipato i Comuni e le Province interessate, ai sensi della normativa vigente in materia. Il PSAI, riferito all'intero territorio di competenza, è frutto del lavoro di omogeneizzazione ed accorpamento tra i PSAI delle ex AdB interregionale del fiume Sele, AdB regionale Destra Sele ed AdB regionale Sinistra Sele, (DGPR n. 142 del 15/05/2012, in attuazione della LR n. 4/2011 art. 1 c. 255 – B.U.R.C. n. 33 del 21 Maggio 2012);
- e) la rete Natura 2000 ed attuazione della Direttiva Habitat tramite Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31/10/2016); buona parte del territorio comunale a monte del centro storico si caratterizza per l'elevato grado di naturalità e, considerata la ricchezza degli ecosistemi presenti, rientra nella perimetrazione dell'ambito di Natura 2000, ai sensi delle direttive 42/93/CEE e 79/49/CEE, in area SIC e ZPS.
- f) Il Comune di Palomonte rientra nella Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele della Provincia di Salerno, il cui territorio di competenza si estende approssimativamente sui bacini dei fiumi Sele e Tanagro, nella parte nord-orientale della provincia, tra i Monti Picentini e l'Appennino Lucano. L'Ente è nato del 2008 a seguito dell'accorpamento delle Comunità Montane Zona Tanagro ed Alto e Medio Sele della Regione Campania.

Art. 3 – Articolazione e obiettivi del piano.

3.1 Ai fini di cui all'art. 2, il presente piano:

- a. articola il territorio in unità territoriali elementari aventi caratteristiche omogenee di rilievo generale;
- b. individua gli elementi costituenti invarianti strutturali all'interno dei medesimi contesti territoriali e stabilisce le modalità per la loro tutela, conformemente alle disposizioni dettate dal Piano paesistico del Cilento Interno, dal Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dalle Linee guida per il Paesaggio del Ptr, dal Ptcp della Provincia di Salerno;
- c. definisce, mediante la proposizione di progetti strategici, le linee d'intervento a scala comunale ma con legami al contesto sovra comunale, mediante i quali il Piano persegue i citati obiettivi di rigenerazione, ambientale, insediativa e socio-economica;
- d. stabilisce i parametri e le direttive, preminentemente di carattere qualitativo, da osservarsi nella parte operativa del Piano Urbanistico Comunale, dai programmi integrati di intervento e da qualsivoglia programma comunale attinente all'assetto e all'uso del territorio e degli immobili che lo compongono;
- e. definisce le trasformazioni fisiche e funzionali consentite e/o prescritte.

3.2 Gli indirizzi di rilievo individuati dal PTCP per il comune di Palomonte sono:

- Tutela, recupero e valorizzazione sostenibile dei centri e nuclei storici;
- Promozione e valorizzazione di una rete di centralità locali e territoriali ancora alla rete degli insediamenti, indicando come aree di localizzazione prioritaria di servizi ed attrezzature le zone di recente e parziale edificazione e quale esigenza fondamentale l'integrazione con le azioni volte alla riqualificazione morfologico-spaziale;
- Contenimento del consumo dei suoli, definendo criteri localizzativi articolati secondo quattro livelli di priorità: riuso aree ed edifici dismessi, ristrutturazione urbanistica, densificazione aree edificate, riqualificazione ed integrazione aree parzialmente urbanizzate;
- Criteri qualitativi volti alla riconfigurazione della morfologia, al consolidamento degli insediamenti con impianto urbanistico incompiuto e miglioramento dei paesaggi edificati;
- Rafforzamento del sistema degli spazi pubblici;
- Riqualificazione degli insediamenti specialistici, in particolare di quelli produttivi;
- Criteri ecologici-ambientali per gli interventi di trasformazione.

3.3 Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientali nonché le dinamiche socio-economiche in atto sul territorio, il PTR ha individuato quali indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile

del territorio:

- Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali (b.2);
 - Difesa dal rischio sismico (c.2);
 - Difesa della biodiversità (b.1);
 - Interconnessione-accessibilità attuale (a.1);
 - Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (b.4);
 - Difesa dal rischio idrogeologico;
 - Attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle filiere (e.2a);
 - Attività produttive per lo sviluppo agricolo – diversificazione territoriale (e.2b);
- ed in forma meno rilevante:

- Attività produttive per lo sviluppo turistico (e.3);
- Attività produttive per lo sviluppo industriale ed artigianale (e.1);
- Rischio attività estrattive (c.6);
- Interconnessione – programmi (a.2).

3.4 La disciplina dettata dal Piano trova applicazione relativamente all'intero territorio del Comune di Palomonte e assume ai sensi del manuale operativo del regolamento n. 5/2011 in attuazione della L.R. 16/2004, la denominazione Psc – “Piano strutturale comunale”.

CAPO II. ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.U.C.

Art. 4 – Elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Comunale

4.1 Gli elaborati di piano sono:

ID	NOME ELABORATO	SCALA
1	QC.1.0 – Inquadramento territoriale	1:20.000
2	QC.2.0 – Gli Indirizzi e direttive del PTR Campania	-
3	QC.2.1.A - Il Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Carta della pericolosità da Frana	1:5.000
4	QC.2.1.B - Il Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Carta della pericolosità da Frana	1:5.000
5	QC.2.2.A - Il Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Carta del rischio Frana	1:5.000
6	QC.2.2.B - Il Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Carta del rischio Frana	1:5.000
7	QC.2.3 – I Parchi e la Rete Natura 2000	-
8	QC.2.4 – Il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Salerno (PTCP)	1:10.000.
9	QC.3.0.A – La rete delle infrastrutture esistenti ed in via di realizzazione – La rete stradale	1:5.000

10	QC.3.0.B – La rete delle infrastrutture esistenti ed in via di realizzazione – La rete stradale	1:5.000
11	QC.3.1.A – La rete dei sottoservizi (acquedotto e rete fognaria)	1:5.000
12	QC.3.1.B – La rete dei sottoservizi (acquedotto e rete fognaria)	1:5.000
13	QC.3.2.A – La rete dei sottoservizi (pubblica illuminazione e rete gas)	1:5.000
14	QC.3.2.B – La rete dei sottoservizi (pubblica illuminazione e rete gas)	1:5.000
15	QC.4.0.A – Carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico culturali	1:5.000
16	QC.4.0.B – Carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico culturali	1:5.000
17	QC.4.1.A – Carta della rete ecologica comunale e delle unità di paesaggio	1:5.000
18	QC.4.1.B – Carta della rete ecologica comunale e delle unità di paesaggio	1:5.000
19	QC.5.0.A – La carta dei vincoli	1:5.000
20	QC.5.0.B – La carta dei vincoli	1:5.000
21	QC.5.1.A – Aree percorse e/ danneggiate dal fuoco lett. g) dell'art. 142 del D.Lgs 142/2004 e Legge Quadro n.353/2000	1:5.000
22	QC.5.1.B – Aree percorse e/ danneggiate dal fuoco lett. g) dell'art. 142 del D.Lgs 142/2004 e Legge Quadro n.353/2000	1:5.000
23	QC.6.0 – Il processo di espansione degli insediamenti e la classificazione degli insediamenti per tipologie	1:10.000
24	QC.7.0 – Il centro storico di Palomonte	1:2.000
25	QC.8.0.A – La ricognizione degli standard urbanistici esistenti	1:5.000
26	QC.8.0.B – La ricognizione degli standard urbanistici esistenti	1:5.000
27	QC.8.1.A – Le destinazioni d'uso del territorio – Gli assetti fisici, funzionali, produttivi del territorio e le aree dismesse	1:5.000
28	QC.8.1.B – Le destinazioni d'uso del territorio – Gli assetti fisici, funzionali, produttivi del territorio e le aree dismesse	1:5.000
29	QC.9.0.A – Carta delle aree demaniali e delle proprietà pubbliche	1:5.000

30	QC.9.0.B – Carta delle aree demaniali e delle proprietà pubbliche	1:5.000
31	QC.10.0 – Perimetrazione del centro abitato e centro edificato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/82	1:2.000
32	QC.11.0 - Perimetrazione degli insediamenti abusivi	1:2.000
33	QC.12.0.A – Carta dei piani e progetti comunali. Il piano di protezione civile di Palomonte	1:5.000
34	QC.12.0.B – Carta dei piani e progetti comunali. Il piano di protezione civile di Palomonte	1:5.000
35	QS.01 – La definizione dei contenuti strutturali del progetto di piano. Le strategie del piano.	1:10.000
36	QS.02.0.A – Disposizioni strutturali. La disciplina delle unità territoriali e delle invarianti strutturali	1:5.000
37	QS.02.0.B – Disposizioni strutturali. La disciplina delle unità territoriali e delle invarianti strutturali	1:5.000
38	QS.02.1A – Disposizioni strutturali. La carta della trasformabilità	1:5.000
39	QS.02.1B – Disposizioni strutturali. La carta della trasformabilità	1:5.000
40	QS.03.0.A – La fase del processo partecipativo	1:5.000
41	QS.03.0.B – La fase del processo partecipativo	1:5.000
42	QS.05 – NTA – Componente strutturale	-
43	QS.06 – Relazione del piano strutturale ed operativo Allegato A - Manifestazioni CDU-EP.xls	-
44	CO.01.1A – Disposizioni programmatiche – disciplina – Quadro_unione	1:5.000
45	CO.01.1A – Disposizioni programmatiche – disciplina – Quadro_unione	1:5.000
46	CO.01.2A – Disposizioni programmatiche – disciplina – Località Perrazze	1:2.000
47	CO.01.2B – Disposizioni programmatiche – disciplina – Località Valle e Centro storico di Palomonte	1:2.000
48	CO.01.2C – Disposizioni programmatiche – disciplina – Località Bivio	1:2.000
49	CO.02 – NTA – Componente operativa	-
50	RVas -01 – Rapporto di Assoggettabilità a VAS	-

Art.5 - Interpretazione degli elaborati di PUC

- 5.1. Le tavole di PUC sono predisposte su supporto informatico.
- 5.2. Laddove la scala di riproduzione determini difficoltà interpretative, faranno fede i files in formato di interscambio grafico del PUC, depositati su supporto non riscrivibile presso il Comune di Palomonte.
- 5.3. Qualora sussista contrasto tra rappresentazione grafica e testo normativo, farà fede

quest'ultimo. Nei casi controversi, l'interpretazione data dal Consiglio Comunale avrà valore di interpretazione autentica.

Art.6 – Coordinamento con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)

- 6.1. Il RUEC – Regolamento Urbanistico Comunale, è strumento di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. 16/2004 e s.m.i. ed individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, oltre che l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie, nonché disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia e gli altri contenuti di cui all'art. 28 della stessa L.R. 16/2004.
- 6.2. Le previsioni del Piano Urbanistico Comunale (Componente Strutturale e Componente Operativa) e dei relativi Piani Urbanistici Attuativi si attuano nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ed in coordinamento con le stesse.

CAPO III. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 7 – Definizione degli interventi edilizi

- 7.1. Le definizioni degli interventi edilizi sono rimandate al RUEC.

Art. 8 - Regime edilizio

- 8.1. Le definizioni di regime edilizio si rimandano al RUEC.

CAPO IV. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 9 – Definizioni parametri urbanistici

- 9.1. Le definizioni dei parametri urbanistici sono rimandate al RUEC.

Art. 10 – Definizioni parametri edilizi

- 10.1. Le definizioni dei parametri edilizi sono rimandate al RUEC.

Art. 11 - Applicazione degli indici urbanistici

- 11.1 L'indice di fabbricabilità territoriale (IT) e l'indice di utilizzazione territoriale (UT) si applicano nei casi ove è richiesto, ai sensi delle presenti norme, l'intervento urbanistico preventivo.
- 11.2 L'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) e l'indice di utilizzazione fondiaria (UT) si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di strumenti urbanistici preventivi approvati, sia nel caso di interventi diretti.

Art. 12 – Opere di urbanizzazione primaria

- 12.1 Come previsto dall'art. 16, commi 7 e 7-bis, del D.P.R. n. 380/2001 sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti:
 - A. le strade urbane di quartiere e quelle locali;
 - B. gli spazi di sosta o di parcheggio;
 - C. le fognature;
 - D. la rete idrica, le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - E. la pubblica illuminazione;
 - F. gli spazi di verde attrezzato;
 - G. le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in

forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 200;
H. i cavedi multiservizi ed i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, in forza dell'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002.

Art. 13 – Opere di urbanizzazione secondaria

- 13.1 Come previsto dall'art. 16, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:
- A. gli asili nido e le scuole materne;
 - B. le scuole dell'obbligo;
 - C. le strutture ed i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
 - D. i mercati di quartiere;
 - E. le delegazioni comunali;
 - F. le chiese e gli altri edifici religiosi;
 - G. gli impianti sportivi di quartiere;
 - H. le aree verdi di quartiere;
 - I. i centri sociali;
 - J. le attrezzature culturali;
 - K. le attrezzature sanitarie, compreso le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi ed alla bonifica di aree inquinate.

Art. 14 – Monetizzazione

- 14.1 La monetizzazione è l'alternativa alla cessione diretta al Comune degli standard urbanistici. La monetizzazione è una procedura che non è finalizzata a diminuire il livello dei servizi pubblici a fronte di introiti monetari. La finalità è quella di far sì che possano essere realizzati spazi pubblici migliori e che dalla rinuncia consapevole a realizzarli in modo dispersivo e/o frammentato derivino somme di denaro sostitutive da destinare esclusivamente all'acquisizione ed alla realizzazione di infrastrutture capaci di soddisfare i reali bisogni della collettività. La finalità della monetizzazione va ricondotta all'obiettivo di una dotazione di standard qualitativamente migliori e, dal punto di vista della collocazione, maggiormente attinenti alla tipologia necessaria nel contesto di attuazione. La quantità globale di aree per servizi derivante dalle previsioni del PUC, deve comunque essere sempre obbligatoriamente garantita almeno nella misura corrispondente ai limiti minimi di legge [D.M. n.1444/68; Allegati alla LR. n.14/82, normativa specifica di settore];
- 14.2 La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo monetario alternativo alla cessione diretta delle stesse.
- Fermo restando il principio che prioritariamente l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato proponente dovranno procedere al reperimento ed alla cessione reale degli standard come previsto dalla vigente normativa urbanistica, si potrà procedere alla monetizzazione in luogo della cessione/individuazione qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- qualora le aree di possibile cessione siano compromesse dalla presenza di servitù, di preesistenze, di impianti tecnologici, ecc. che ne limitino il pieno utilizzo;
 - qualora l'acquisizione delle aree non risulti conveniente per l'Amministrazione in relazione alla loro estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, ed in relazione ai benefici che la collettività può trarne anche in proiezione futura;
 - in relazione ad interventi edilizi o Piani Attuativi ove non sussista alcun interesse pubblico all'acquisizione delle aree;
 - qualora si dimostri la possibilità e/o l'opportunità di integrare le aree a standard con i servizi esistenti, in aree limitrofe in senso funzionale. Ad esempio, la presenza in zona di impianti sportivi di quartiere, ovvero di scuole, ecc, in relazione alla marginalità delle superfici in cessione;
 - qualora la cessione di tali aree non risulti possibile per particolari motivi amministrativi (mancanza di titoli trascritti, vincoli e/o gravami, ecc);
 - per quanto riguarda la dotazione di aree a parcheggio, ex L. 122/89, qualora l'intervento edilizio sia localizzato in lotti compromessi, privi di aree scoperte raggiungibili da

autoveicoli, ovvero allorquando tale individuazione porti a soluzioni tecniche non idonee dal punto di vista edilizio e urbanistico.

La presente casistica è applicabile ai casi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, oltre che alle nuove costruzioni.

14.3 Ai fini del reperimento degli standard si distinguono i seguenti casi:

- a. standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti (ex L.122/89);
- b. standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi per interventi soggetti a Piano Attuativo (art.10 Reg. n.5/2011).

Il caso di cui alla lettera a) si riferisce in generale ad interventi edilizi a concessione diretta o anche soggetti a piano attuativo, localizzati in aree in cui il tessuto urbano è già definito e consolidato, per cui la cessione e/o l'individuazione di aree a standard può risultare impossibile o comunque dare luogo a cessioni *pro forma* che però in realtà non soddisfano né l'esigenza pubblica né quella dei privati.

Pertanto tali casistiche possono attuarsi nella zona "A" Centro Storico, ovvero nelle zone "B" di completamento residenziale, in particolare ove si operi nelle zone di più antico insediamento urbano. O ancora nelle zone di espansione già attuate e definite dal punto di vista infrastrutturale, nelle quali sussistano dei lotti ineditati e/o resi liberi a seguito di demolizione, ovvero in altri casi in cui, a seguito di fenomeni di sviluppo urbanistico non pianificato, si possono evidenziare situazioni urbanistiche già ben definite e/o compromesse.

Il caso di cui alla lettera b), si riferisce alle diverse zone urbanistiche che presentano un tessuto edilizio già definito al fine di favorire gli interventi di completamento, o di riqualificazione urbana, e comunque laddove non sia possibile o non sia di interesse collettivo garantire la quota di standard urbanistico attraverso la cessione delle aree, è ammissibile corrispondere un controvalore monetario nella misura come di seguito stabilito.

14.4 La monetizzazione degli standard non è ammissibile nelle zone omogenee C, di totale nuova urbanizzazione e soggette a PUA, salvo specifica deroga, motivata e documentata, da approvarsi con apposita deliberazione consiliare.

La monetizzazione degli standard è ammessa nelle zone omogenee esclusivamente nel caso in cui si dimostri, per la partizione/sottozona [sub-comparti], l'opportunità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi di altra specifica e funzionale partizione/sottozona. In alternativa al pagamento dell'importo dovuto, nel caso di interventi di rilevante importanza è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su proposta del Dirigente del Settore, previa deliberazione consiliare, da recepire nella apposita convenzione di lottizzazione, e con idonea garanzia fidejussoria, di convertire il valore delle monetizzazioni nella realizzazione di servizi e/o attrezzature e/o opere pubbliche diverse, purché definitivamente destinate ad attività collettive e cedute gratuitamente al Comune. In analogia a quanto previsto al comma precedente, in alternativa al pagamento dell'importo dovuto è data facoltà all'Amministrazione Comunale su proposta del Dirigente del Settore, previa deliberazione consiliare, da recepire nella apposita convenzione di PUA, di perequare le aree monetizzabili (e quindi individuate tali) con altre aree convenienti per l'Amministrazione in relazione alla loro estensione, o conformazione planimetrica o localizzazione urbanistica.

14.5 La proposta/richiesta di monetizzazione deve essere presentata, dagli aventi titolo, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio ovvero prima della adozione definitiva del PUA. L'ammissione della monetizzazione degli standard sarà definita con apposita determinazione dirigenziale, a cui farà seguito il deliberato della G.C. La proposta di monetizzazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ufficio, qualora ravvisi una manifesta mancanza di interesse pubblico nella acquisizione di aree marginali e non funzionali agli scopi dell'Amministrazione, ovvero un evidente interesse pubblico nel procedimento di monetizzazione.

14.6 L'Amministrazione Comunale, con atto esplicito del Dirigente del Settore competente, può denegare la proposta di monetizzazione ove verifichi, a seguito dei normali accertamenti istruttori, che il richiedente il titolo abilitativo edilizio, o il soggetto promotore del PUA, dispone di aree idonee e utili al soddisfacimento degli standard urbanistici.

14.7 Il prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per standard è individuato utilizzando, come principio base, i seguenti criteri:

per le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del punto 2:

- Mancata individuazione delle aree private a standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti (ex L.122/89: il corrispettivo è fissato nella misura pari al 40%

(quaranta per cento) del corrispondente valore di un'area avente le stesse caratteristiche urbanistiche, determinato ai fini dell'applicazione dell'ICI;

- Mancata individuazione delle aree private a standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti (ex L.122/89), derivanti o meno dalla applicazione della L.R. n. 19/2009 (cd. Piano Casa): il corrispettivo è fissato nella misura pari al 40% (quaranta per cento) del corrispondente valore di un'area avente le stesse caratteristiche urbanistiche, determinato ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- mancata cessione di standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi per interventi soggetti a Piano Attuativo: il corrispettivo è fissato nella misura pari al 60% (sessanta per cento) del corrispondente valore di un'area non urbanizzata avente le stesse caratteristiche urbanistiche, determinato ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- qualora la mancata cessione sia riferita ad aree per parcheggi la cui realizzazione sarebbe dovuta essere a carico del lottizzante, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre alla somma di cui sopra dovrà essere corrisposto all'Amministrazione Comunale il 100% (cento per cento) dell'importo afferente la mancata realizzazione di tali opere, da aggiornarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT con atto dirigenziale.

Appare evidente che l'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione può essere la più varia, in funzione non solo della zona omogenea, ma anche dell'indice di densità edilizia, delle destinazioni e delle tipologie ammesse, dell'ubicazione, della distanza dai servizi essenziali, della presenza di servitù ecc. Pertanto, non potrà essere stabilito un prezzo, unico e invariabile, per tutti i comparti, anche se ricadenti nella stessa zona omogenea. Ne consegue che, di fronte ad una molteplicità di fattispecie sarà richiesta una "somma" ogni volta variabile. In conclusione, al fine della determinazione del prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per standard dai suoli compresi nel comparto, il RUEC/PUC deve suddividere il territorio comunale in Ambiti di Equivalenza sulla base di criteri che tengono conto dello stato di fatto e di diritto dei suoli all'atto della formazione dello stesso PUC.

14.8 Nel rispetto delle finalità di cui al punto 1 i proventi incassati dal Comune per la monetizzazione sono da considerarsi fondi a destinazione vincolata da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione e per la progettazione, realizzazione e allestimento di attrezzature e servizi pubblici, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

14.9 Le aree oggetto di monetizzazione hanno la destinazione urbanistica di "Verde privato" e pertanto non possiedono alcuna potenzialità volumetrica. In tali aree, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del PUC e/o del Piano Attuativo, possono essere comunque realizzate edifici, strutture e impianti legati alla destinazione urbanistica della zona (ad es. ampliamenti, dependance, garage, attrezzature sportive, campetti da gioco, box, gazebo, pergolati, depositi per le zone di tipo residenziale, ecc) la cui volumetria derivi da altre aree edificabili.

Art. 15 – Destinazioni d'uso

15.1 Le destinazioni d'uso sono definite per classi di attività, talvolta articolate in sottoclassi, indicate con una coppia di lettere ed individuate come segue:

- *RE - residenza*: spazi destinati alla residenza dei nuclei familiari, spazi di servizio e accessori, aree di pertinenza.
- *RP - edilizia residenziale pubblica*: quella posta in essere da soggetti pubblici o privati finanziata con mezzi pubblici o con mutui agevolati.
- *TR - Attività turistico ricettive*: ricadono in questa classe gli alberghi, le residenze collettive turistico alberghiere, le residenze per particolari utenze (studenti, anziani, ecc.). Sono ammesse, entro il limite del 25% della superficie lorda di pavimento esistente o in progetto, destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività principale quali residenza custode e/o titolare, uffici e commercio al dettaglio. L'attività turistico-ricettiva è compatibile con la residenza.
- *AP - Attività produttive*:
 - i. AP1 - attività industriali, artigianato di produzione ed artigianato di servizio; depositi al

- coperto o all'aperto; deposito di relitti e rottami comprese le attrezzature per la compattazione;
- ii. AP2 - Attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e fornitura di servizi;
- iii. AP3 - Attività di logistica e di autotrasporto.
Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività principale ed integrate nell'unità produttiva stessa, ivi inclusi spacci aziendali per la vendita dei prodotti delle aziende, le eventuali sedi di associazioni di categorie economiche, la residenza del custode e/o titolare, quest'ultima con un massimo di 100 mq di superficie lorda di pavimento, il tutto entro il limite massimo del 40% della superficie lorda di pavimento totale SP dell'intervento.
- *CO - Attività commerciali:*
 - i. CO1 - strutture di piccola dimensione, aventi una superficie netta di vendita minore di 250 mq;
 - ii. CO2 - strutture medie inferiori, alimentari ed extralimentari, aventi una superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq;
 - iii. CO3 - strutture medie superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari, extralimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1500 e 2500 mq;
 - iv. CO4 - strutture di grande dimensione oltre 2.500 mq di superficie di vendita;
 - v. CO5 - attività artigianali di servizio;
 - vi. CO6 - attività per il commercio all'ingrosso;
 - vii. CO7 - attività per la ristorazione e pubblici esercizi.
 - viii. È ammessa la residenza del custode e/o del titolare con un massimo di 100 mq di superficie lorda di pavimento entro il limite massimo del 20% della superficie lorda di pavimento dell'intero intervento.
 - *AT - Attività terziarie:*
 - i. AT1 - uffici pubblici e privati non a carattere direzionale: studi professionali; agenzie turistiche, immobiliari ed assicurative; sportelli bancari; uffici postali; laboratori sanitari; servizi; ecc.; attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione; attività per il culto; attività associative e culturali.
 - ii. AT2 - attività direzionali pubbliche e private: sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali.
 - iii. AT3 - attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale: residenze turistiche, strutture ricettive alberghiere, impianti per lo sport (coperti e scoperti), parchi giochi, parchi a tema, campeggi.
- Sono ammesse, entro il limite del 25% della superficie lorda di pavimento esistente o in progetto, destinazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell'attività principale quali la residenza del custode e/o del titolare, con un massimo di 100 mq di superficie lorda di pavimento, nonché attività commerciali di piccola dimensione.
- *AE - Attività espositive, congressuali e fieristiche:* attrezzature espositive, attività congressuali e fieristiche in sede propria. Sono ammesse, entro il limite del 25% della superficie lorda di pavimento esistente o in progetto, destinazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell'attività principale quali la residenza del custode e/o del titolare nonché attività commerciali di piccola dimensione ed uffici.
 - *AI - Attività pubbliche o di interesse pubblico (D.M. n.1444/1968):*
 - i. AI1 - istruzione;
 - ii. AI2 - servizi e attrezzature di interesse comune: servizi sociali, assistenziali, sanitari, residenze per anziani, uffici pubblici, centri civici, centri culturali, biblioteche, musei;
 - iii. AI3 - servizi e attrezzature di interesse religioso: chiese, centri religiosi, ecc.;
 - iv. AI4 - verde pubblico per parco, gioco e sport;
 - v. AI5 - parcheggi.
- Tali servizi sono da computare come standard solo se pubblici o convenzionati all'uso pubblico o svolti da Enti istituzionalmente competenti o da soggetti "non profit" (ONLUSS).

Sono ammesse destinazioni accessorie, nel limite massimo del 10% della superficie lorda di pavimento, se strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale, come pubblici esercizi e residenza del custode, o del personale addetto, quest'ultima entro un massimo 100 mq di superficie lorda di pavimento SP.

- AG - *Attività agricole*: attrezzature riguardanti la coltivazione e l'allevamento, purché connesse alle attività di produzione delle aziende agricole e le residenze agricole degli imprenditori agricoli ai sensi della Legge n. 153/75.
- VP - *Verde privato*: area inedificabile priva di capacità edificatorie libera da costruzioni, sistemata in superficie a prato o a giardino di pertinenza di edifici esistenti.

CAPO IV. STRUMENTAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PU

Art. 16 – Strumenti per l'attuazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)

- 16.1 Il PUC viene attuato attraverso:
- a) gli interventi urbanistici preventivi – P.U.A (P.I.P.);
 - b) gli atti di programmazione degli interventi – A.P.I.;
 - c) gli interventi edilizi diretti – I.E.D.

Art. 17 – I Piani Urbanistici attuativi: Finalità dei P.U.A.

- 17.1 I piani urbanistici attuativi, P.U.A., sono gli strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui agli articoli da 20 a 25 delle presenti Norme.
- 17.2 Sono compresi tra i P.U.A. i seguenti strumenti:
- a) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - b) i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui alla Legge n. 865/1971, art. 27;
 - c) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457/1978;
 - d) i programmi di recupero urbano di cui al D.L. 1993, n.398/1993, art. 11, convertito in Legge n. 493/1993;
 - e) i piani di recupero per gli insediamenti abusivi di cui alla Legge 47/1985;
 - f) i programmi integrati di intervento di cui alla Legge n. 179/1992, art. 17, e alle Leggi regionali n. 3/1996 e n.26/2002, n.26;
 - g) i piani di riqualificazione ambientale;
 - h) il piano di ripristino ambientale, che preveda gli obiettivi ed i vincoli della sistemazione ambientale, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003.
- 17.3 L'approvazione dei P.U.A. non può comportare variante al PUC.

Art. 18 - Operazioni consentite nella redazione dei P.U.A.

- 18.1 A norma dell'art. 27, comma 3, della Legge regionale n. 16/2004 non costituiscono varianti al PUC:
- a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - b) la precisazione dei tracciati viari;
 - c) le modificazioni del perimetro del P.U.A. rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse alla imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
 - d) la diversa dislocazione, nel perimetro del P.U.A., degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi.
- 18.2 L'adozione delle modifiche di cui al comma precedente va motivata, dimostrando i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso, l'assenza di incremento del carico urbanistico.

Art. 19 – Soggetti abilitati alla redazione dei P.U.A.

- 19.1 I P.U.A. sono redatti, in ordine prioritario:
- a) dal Comune;
 - b) dalle società di trasformazione urbana S.T.U.;
 - c) dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e dall'art. 27, comma 1, della Legge regionale n. 16/2004.

Art. 20 - Adozione ed approvazione del P.U.A.

- 20.1 Per quanto riguarda l'approvazione e l'attuazione dei P.U.A. si rinvia espressamente alla normativa statale e regionale vigente al momento della loro adozione o approvazione.

Art. 21 – Gli Atti di Programmazione degli Interventi: definizione

- 21.1 L'atto di programmazione degli interventi di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 16/2004, disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.
- 21.2 L'atto di programmazione degli interventi ha valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dall'art. 13 della Legge n. 10/1977 e dall'art. 5 della Legge Regionale n. 19/2001 e va coordinato con il bilancio pluriennale comunale.

Art. 22 – Documentazione

- 22.1 La documentazione minima dell'atto di programmazione degli interventi consta di:
- a) la relazione che ne illustra i contenuti programmatici ed urbanistici;
 - b) gli elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:5000, che individuano le aree soggette ad intervento e le relative previsioni del PUC.
- 22.2 Per ogni tipologia di intervento, che sia di tipo diretto o sottoposto a P.U.A è considerata operazione preliminare ed obbligatoria la redazione a cura di un tecnico abilitato di una relazione di approfondimento attestante:
- a) la definizione tipologica, dimensionale e funzionale dei singoli immobili e delle aree libere presenti nella zona di intervento;
 - b) l'indicazione delle aree di sedime e delle volumetrie presenti con relative destinazioni d'uso;
 - c) il calcolo ed indicazione degli indici urbanistici allo stato di fatto.
- 22.3 Il provvedimento di cui al comma precedente si intende valido per ogni sottozona del presente PUC in cui sono previste trasformazioni ed interventi a carattere urbano, paesaggistico e ambientale.

Art. 23 – Contenuto

- 23.1 L'atto di programmazione degli interventi, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 16/2004, in rapporto alle previsioni di spesa pubblica, deve contenere:
- a) il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'indicazione delle aree che è necessario acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento;
 - b) l'indicazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione;
 - c) l'indicazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici di cui si intende avviare l'attuazione;
 - d) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;
 - e) il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata prevista dal programma pluriennale stesso;
 - f) gli altri interventi ritenuti opportuni;
 - g) i tempi di validità dello strumento urbanistico attuativo.

Art. 24 - Procedimento di approvazione

- 24.1 Al fine di garantire la più ampia partecipazione, la documentazione di cui all'art. 10 delle

presenti norme, nel rispetto dell'art. 7 del R.R. n° 5/11, prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, deve essere:

- a) oggetto di assemblea pubblica,
- b) inviata agli organi di decentramento comunali.

- 24.2 Detti organi devono esprimere il loro parere entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
- 24.3 Qualora il parere di cui al comma precedente sia in tutto o in parte negativo, il Consiglio Comunale, ove non accolga le diverse indicazioni, deve motivare la sua decisione.
- 24.4 In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il parere s'intende positivo.
- 24.5 Il Consiglio Comunale delibera l'adozione del programma pluriennale di attuazione e lo invia, se richiesto dalle normative vigenti, agli organi competenti per l'approvazione.

Art. 25 – Efficacia

- 25.1 Gli atti di programmazione degli interventi divengono esecutivi dopo l'approvazione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 delle presenti norme.
- 25.2 Gli atti di programmazione degli interventi sono da realizzare nell'arco temporale di cinque anni ai sensi dell'art. 25 della L.R. 16/2004.
- 25.3 Decorso tale lasso temporale, con il rispetto del procedimento di cui al pregresso art. 6, il Consiglio Comunale deve adottare un nuovo atto di programmazione degli interventi entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo.
- 25.4 Fino alla nuova approvazione, non possono essere resi esecutivi nuovi strumenti urbanistici preventivi, mentre possono essere rilasciati i permessi a costruire relativi agli strumenti attuativi già approvati.

Art. 26 - Utilizzazione delle aree comprese nell'atto di programmazione degli interventi

- 26.1 Se nel termine fissato dall'atto di programmazione degli interventi l'avente titolo o il proprietario di aree di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell'art. 19 delle presenti norme non richiede, ai sensi del regolamento edilizio, il permesso a costruire, il consiglio comunale può deliberare l'espropriazione dell'area ovvero inserirla in un nuovo atto di programmazione degli interventi.
- 26.2 L'espropriazione di cui al comma che precede deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della Legge n.865/1971, così come modificata dal D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 26.3 Le aree così espropriate vengono acquisite al patrimonio comunale, ferma restando la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici generali.

Art. 27 – Gli interventi edilizi diretti: Definizione e tipologia Intervento sui singoli lotti.

- 27.1 I titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dal testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001) modificato dal D. Lgs. n.222/2016 e sono rappresentati da:
 - a) CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
 - b) SCIA (segnalazione certificata di inizio attività);
 - c) Permesso di costruire;
- 27.2 I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire di cui al precedente art.14.

Art. 28 - Attività di Edilizia Libera - Interventi non soggetti a titolo abilitante

- 28.1 L'art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e dal D. Lgs. n.222/2016 definisce una serie di interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

- c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali;
- f) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
- g) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
- h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- j) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Art. 29 - Soggetti aventi diritto a richiedere i titoli abilitanti

- 29.1 Hanno diritto a richiedere i titoli autorizzativi di cui all'Art. 24 e a segnalare gli interventi di cui al Titolo III, nei limiti del proprio diritto e fatti salvi comunque i diritti dei terzi, il proprietario dell'immobile o in alternativa le seguenti categorie individuate:
- a) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
 - b) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
 - c) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;
 - d) il titolare dei diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
 - e) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti;
 - f) l'affittuario agrario e il concessionario di terre incolte, limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali e alla casa di abitazione;
 - g) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
 - h) il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
 - i) l'assegnatario di terre incolte;
 - j) il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
 - k) colui che sia a ciò autorizzato per ordine del giudice.
 - l) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, Aziende Municipalizzate, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali.

Art. 30 - Documentazione attestante la titolarità

- 30.1 I soggetti di cui al precedente articolo debbono attestare i propri diritti a mezzo del relativo titolo di proprietà, oppure nei casi di cui non il richiedente non sia proprietario dell'immobile il titolo deve essere attestato dal relativo provvedimento autorizzativo.

Art.31 – Documentazione da allegare alle domande di intervento per gli edifici

- 31.1 Le domande di intervento sugli edifici devono essere corredate dalla documentazione che segue, differenziata in relazione ai diversi tipi di intervento. A tale documentazione deve essere obbligatoriamente allegata una relazione storica contenente la ricerca di archivio relativa all'impianto e alle successive fasi di vita dell'edificio e corredata di documentazione finalizzata ad una maggior conoscenza dell'edificio in relazione alla vita della città sotto il profilo storico, urbanistico, edilizio, delle modalità tecniche e dei materiali costruttivi.

- 31.1.1. Per la *manutenzione straordinaria* sono richieste:
- a) documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento;
 - b) rilievo quotato in scala 1:100 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti;
 - c) segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio e degli elementi di valore e di qualità rilevati, sotto il profilo architettonico, artistico, decorativo;
 - d) progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare;
 - e) relazione storica di rilievo (limitatamente agli edifici di pregio storico-architettonico vincolati o da vincolare: monumenti ed edifici storici che costituiscono elementi fondativi ed identificativi della città e del suo territorio) e relazione di progetto.
- 31.1.2. Per il *restauro e il risanamento conservativo* sono richieste:
- a) documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento;
 - b) rilievo quotato in scala 1:50 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti. È ammesso il rilievo in scala 1:100 in caso di trasformazioni non rilevanti dello stato di fatto, nel caso in cui gli interventi riguardino parti molto estese degli edifici e in caso di interventi su parti di recente edificazione, con l'eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettaglio relativi agli elementi significativi;
 - c) segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio e degli elementi di valore e di qualità rilevati, sotto il profilo architettonico, artistico, decorativo;
 - d) progetto quotato in scala 1:50 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare;
 - e) relazione storica di rilievo (limitatamente agli edifici di pregio storico-architettonico vincolati o da vincolare: monumenti ed edifici storici che costituiscono elementi fondativi ed identificativi della città e del suo territorio; edifici di pregio storico-architettonico, caratterizzati dalla compiutezza dell'architettura di cui sono rimasti sostanzialmente inalterati, rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri distributivi interni;) e relazione di progetto.
- 31.1.3. Per la *ristrutturazione edilizia* sono richieste:
- a) documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento;
 - b) rilievo quotato in scala 1:50 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti. È ammesso il rilievo in scala 1:100 in caso di trasformazioni non rilevanti dello stato di fatto, nel caso in cui gli interventi riguardino parti molto estese degli edifici e in caso di interventi su parti di recente edificazione, con l'eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettaglio relativi agli elementi significativi;
 - c) segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio e degli elementi di valore e di qualità rilevati, sotto il profilo architettonico, artistico, decorativo;
 - d) progetto quotato in scala 1:50 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare;
 - e) relazione storica di rilievo e relazione di progetto come da sotto-comma 1.2.5. del presente articolo;
 - f) gli elementi di valore e di qualità devono essere segnalati anche in fase di esecuzione dei lavori, al momento del loro rinvenimento.
- 31.1.4. Gli *interventi di manutenzione ordinaria* e quelli attuati all'interno degli edifici devono essere documentati con i seguenti elaborati:
- a) relazione storica e relazione illustrativa dello stato di fatto e di tutte le opere da eseguire limitatamente agli edifici come da sotto-comma 1.1.5. del presente articolo;

- b) elaborati grafici: rilievo dello stato di fatto con evidenziate le qualità, se esistenti, riscontrate nelle parti dell'edificio e progetto delle opere stesse;
documentazione fotografica dello stato di fatto.

Art.32 – Subordinazione degli usi e degli interventi a indagini e studi da vincoli sovraordinati

- 32.1 Gli interventi edilizi previsti dal PUC ricadenti in zone ricoperte da Piani sovraordinati sono subordinati alla redazione ed approvazione degli studi, relazioni e valutazioni prescritte dalle norme dei relativi Piani;
- 32.2 I documenti di approvazione di tali studi, relazioni e valutazioni, sono parte integrante della documentazione a corredo degli strumenti di attuazione del Piano;
- 32.3 Le modalità di presentazione dei documenti sono stabilite dai Piani nelle relative norme tecniche di attuazione.

Art. 33 – Aree interessate da un consistente abusivismo edilizio

- 33.1 Le aree interessate da domande di condono sono soggette alla redazione di piani di recupero dell'abusivismo edilizio di cui alla Legge 47/1985 alla al fine di realizzare un razionale inserimento dei volumi abusivi condonati nel contesto territoriale ed urbano, tenendo anche conto della diversità di usi degli stessi, prevedendo inoltre la possibilità di un adeguamento degli standard presenti nella sottozona relativa.
- 33.2 I detti piani di recupero devono prevedere:
- a) la realizzazione di una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) l'obbligo di messa a verde alberato di almeno il 50% delle aree libere pubbliche o pertinenziali private;
 - c) integrazione e servizio agli insediamenti agricoli circostanti;
 - d) realizzazione di sedi per attività economiche funzionali al miglioramento della qualità insediativa come strutture di commercio al minuto;
 - e) esclusione di incrementi dell'edilizia residenziale.
- 33.3 Le aree interessate da abusi edilizi di nuova edificazione e sostituzione edilizia che non hanno prodotto istanza di concessione edilizia ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, e 14 novembre 2003 n. 326 o che, pur avendola prodotta, hanno avuto esito negativo sono preferibilmente acquisite al patrimonio comunale e destinate al soddisfacimento degli standard, altrimenti si dovrà procedere alla relativa demolizione , secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Capo VI. CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

Art. 34 – Ambiti e disciplina

- 34.1 La carta della trasformabilità suddivide il territorio del comune di Palomonte nelle seguenti macroaree:
- Aree a trasformabilità nulla;
 - Aree a trasformabilità condizionata - bassa;
 - Aree a trasformabilità condizionata - moderata;
 - Aree ad alta trasformabilità.
- 34.2 Le aree a trasformabilità nulla includono quelle relative a:
- a) VULNERABILITÀ GEOLOGICA
 - Rischio Frana (R4-R3);
 - Rischio idraulico (R4-R3);
 - Pericolosità da frana (P4-P3-P2);
 - Pericolosità idraulica (P3).
 - b) SISTEMA NATURALE, RURALE ED APERTO
 - Aree danneggiate e/o percorse dal fuoco;

- Territori coperti da boschi e rocce nude;
 - Aree gravate da usi civici;
 - Zona di tutela assoluta, con profondità pari a 10 ml dalla sorgente;
 - Zona di rispetto, con profondità di 200 ml dalla sorgente;
 - Distanze dai corsi d'acqua per una fascia di profondità dal limite del demanio di ml 10,00 (L.R. 14/82).
- c) SISTEMA INSEDIATIVO E RELAZIONALE
- Edifici di interesse storico-architettonico vincolati.
- d) SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE
- Fascia di rispetto delle infrastrutture stradali fuori dal centro abitato;
 - Fascia di rispetto del metanodotto;
 - Fascia di rispetto cimiteriale.
- 34.3 Per le aree a trasformabilità condizionata è consentita l'attività edificatoria, nelle modalità definite dall'art.9 del D.P.R 380/01. Le aree da esse indicate includono:
- e) VULNERABILITÀ GEOLOGICA
- Rischio da frane (R2-R1);
 - Rischio idraulico (R2-R1);
 - Pericolosità da frana (P1);
 - Pericolosità idraulica (P1-P2);
 - Vincolo idrogeologico – RD. 3267/1923;
- f) SISTEMA NATURALE, RURALE ED APERTO
- SIC – ZPS;
 - Aree seminaturali;
 - Corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - Zone dichiarate di notevole interesse pubblico.
- g) SISTEMA INSEDIATIVO E RELAZIONALE
- Impianto urbano al 1956-57;
 - Aree di emergenza per finalità di Protezione Civile.
- 34.4 Le aree potenzialmente trasformabili prive di restrizioni e/o condizionamenti includono tutte le aree non soggette alle precedenti restrizioni e/o condizionamenti.
- 34.5 Per tali aree si applicano gli indici e le destinazioni d'uso corrispondenti alle relative zone territoriali omogenee.

Art. 35 – Classi d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali

- 35.1 La Legge Regionale n. 14 del 20/03/1982 è la prima a dettare gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica.
- 35.2 Detta Legge prevede che, tra gli elaborati tecnici di ogni strumento urbanistico, sia compresa la carta dell'utilizzazione dei territori ai fini agricoli e forestali, con specificazione delle colture in atto (Titolo II, n.3/d).
- 35.3 La Legge Regione n.2 del 02/01/1987 integra e rinnova le disposizioni stabilite nella precedente Legge Regionale n.14 del 20/03/1982.
- 35.4 Per il Comune di Palomonte è stato redatto uno studio agronomico-forestale, il quale definisce la base fondamentale di conoscenza dell'utilizzo delle risorse del territorio e di conseguenza rappresenta un chiaro quadro di riferimento per la valutazione degli effetti delle attività dell'uomo sull'ambiente. La classificazione delle classi d'uso dei suoli investigati è ottenuta secondo le definizioni contenute all'interno della Carta dell'uso agricolo del suolo (C.U.A.S).
- 35.5 Il prodotto cartografico relativo alle Attività Colturali in atto è ottenuto mediante l'accorpamento delle classi della Corine Land Cover (CLC) in macro-gruppi, ai sensi della Legge Regione Campania n.14 del 1982.
- 35.6 Il Comune di Palomonte rientra nella Regione Agraria n.7, denominata "Medio Sele" e il suo territorio si divide in due grandi comparti:
- a) *Comparto Agricolo*: a sua volta distinto, come indicato nella relazione agronomica, in
- Comparto cerealicolo;
 - Comparto foraggero;
 - Comparto olivicolo;

- Comparto viticolo.
 - b) *Comparto Forestale*: il comune di Palomonte ha una percentuale della sua S.A.T. investita da boschi circa il 16% che corrisponde a 470,73 ettari. L'indice di boscosità di presente leggermente al di sotto del dato di riferimento della Regione Campania, pari a circa il 18% della superficie totale.
- 35.7 Il territorio di Palomonte è suddiviso nelle seguenti classi d'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali:
- a) *Uso naturalistico o silvo-pastorale*:
 - Prati permanenti, prati pascoli e pascoli;
 - Superfici boscate;
 - Aree con vegetazione rada (Tara > 50%).
 - b) *Uso agricolo estensivo*:
 - Oliveti;
 - Vigneti;
 - Frutteti e frutti minori;
 - Seminativi.
 - c) *Aree sottratte all'uso agricolo*.
 - Aree di cava;
 - Aree urbanizzate;
 - d) *Cave individuate dal PRAE*.

Capo VII. UTE: DISCIPLINA E COMPATIBILITÀ

Art. 36 – L'ambito extra-urbano (Ute "E")

- 36.1 L'unità ricomprende il territorio a copertura agricola e boscata, sia nelle parti più relazionate ai contesti urbanizzati che in quelli caratterizzate prioritariamente dai profili naturalistici.
- 36.2 L'unità ricomprende il territorio a copertura agricola e boscata, sia nelle parti più relazionate ai contesti urbanizzati che in quelli caratterizzate prioritariamente dai profili naturalistici.
- 36.3 Contribuiscono a definire i summenzionati contesti e appartengono al medesimo ambito extra-urbano i seguenti elementi territoriali da assumersi quali invarianti:
- Emergenze archeologiche;
 - Elementi vegetazionali di rilievo (filari, alberi isolati);
 - Percorsi con rilevanza paesaggistica;
 - Punti panoramici;
 - Percorsi di origine storica;
 - Rete idrografica e relative fasce ripariali;
 - Orografia (crinali, cigli, valloni);
 - Manufatti e "Casini" storici isolati.
- 36.4 L'obiettivo della pianificazione è la tutela e la valorizzazione del verde naturalistico ed agricolo, da inserire in un quadro di relazioni a scala intercomunale, di elevato valore paesaggistico-ambientale, ecologico e di uso pubblico.
- 36.5 Le aree incluse nella Ute "E" sono equiparabili, con riferimento al DIM 1444/1968, alle seguenti zone territoriali omogenee: Zona "E" – Agricola, Zona "F" – Attrezzature. Limitatamente ai sub-ambiti in tutto o in parte urbanizzati: zona B e relativi servizi di uso pubblico. La delimitazione delle diverse zone è demandata alla pianificazione operativa.

Art. 37 – L'ambito periurbano (Ute "P")

- 1 L'unità ricomprende il territorio di contatto tra le parti urbane più dense ed il contesto naturale, sia

naturalistico, sia rurale: le frazioni di valle e le aree caratterizzate da dispersione insediativa, con usi produttivi, residenziali e misti. Il paesaggio è in larga parte caratterizzato da frammentazione ed ibridazione, con l'alternarsi di zone agricole, aree inutilizzate o sottoutilizzate ed insediamenti recenti, più o meno strutturati.

2 Contribuiscono a definire i summenzionati contesti e appartengono al medesimo ambito "periurbano" i seguenti elementi territoriali da assumersi quali invarianti:

- Emergenze archeologiche;
- Elementi vegetazionali di rilievo (filari, alberi isolati);
- Percorsi di origine storica;
- Rete idrografica e relative fasce ripariali;
- Borghi agricoli, manufatti storici isolati e "Casini"

3 L'obiettivo della pianificazione è la ricerca di un nuovo e più equilibrato assetto in cui si riordinino gli insediamenti esistenti compatibili con gli obiettivi strategici di riforma territoriale, si potenzi la dotazione di servizi a scala locale, si valorizzino i frammenti rurali superstiti, in un'ottica di migliore integrazione tra insediamenti ed aree non edificate, nell'ambito di sistemi di relazione a scala intercomunale, di valore ecologico, ambientale e sociale.

4 Le aree incluse nella Ute "P" sono equiparabili, con riferimento al Dim 1444/1968, alle seguenti zone territoriali omogenee: Zona "E" – Agricola, Zona "F" – Attrezzature; Zona "D" – Produttiva. Limitatamente ai sub-ambiti in tutto o in parte urbanizzati: zona B e relativi servizi di quartiere. La delimitazione delle diverse zone è demandata alla pianificazione di livello operativo.

Art. 38 – L'ambito urbano (Ute "U")

1 L'unità ricomprende il territorio prevalentemente pianeggiante o dolcemente acclive che costituisce il sedime dell'insediamento urbano più o meno compatto.

2 Contribuiscono a definire i summenzionati contesti e appartengono al medesimo ambito "urbano" i seguenti elementi territoriali da assumersi quali invarianti:

- a) Elementi vegetazionali di rilievo (filari, alberi isolati);
- b) Percorsi di origine storica;
- c) Rete idrografica e relative fasce ripariali;
- d) Insediamenti storici (ambiente storico, elementi primari, edifici di tessuto);
- e) Luogo di culto di livello sovra comunale;
- f) Borghi agricoli, manufatti storici isolati e "Casini"

3 L'obiettivo strutturale della pianificazione per la Ute urbana è la tutela dell'ambiente, storico e naturale, la valorizzazione degli elementi costituenti invarianti territoriali, nonché la rigenerazione, anche mediante decompressione insediativa, delle parti urbane più recenti, in alcuni casi, caotiche e caratterizzate da inadeguatezze funzionali, insediative e di localizzazione.

4 Le aree incluse nella Ute "U" sono equiparabili, con riferimento al DIM 1444/1968, alle seguenti zone territoriali omogenee: Zona "A" Zona "B" – Parzialmente o interamente edificate e relativi servizi di quartiere a, Zona "F". La delimitazione delle diverse zone, ad esclusione della zona A ritenuta Invariante strutturale, è demandata alla pianificazione di livello operativo

CAPO VIII. RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 39 - La Rete idrografica

39.1 La Rete idrografica svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia della risorsa acqua e per il rispetto o il ristabilimento degli equilibri idrogeologici, con particolare riferimento alle aree da tutelare e valorizzare.

39.2 I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi, di cui al Testo Unico sulle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici (RD 11 Dicembre 1933 n.1775), sono oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico. La norma tutela non solo le sponde o il piede degli argini, per una fascia di 150 metri, ma l'intero corso d'acqua nel suo insieme.

- 39.3 La salvaguardia e la tutela della Rete idrografica è regolamentata dal punto 1.7 della LR n. 14/1982 (RD n. 523 del 25 Luglio 1904, art. 96) e dalle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico Interregionale Sele.
- 39.4 Nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua e laghi possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedinali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.
- 39.5 Lungo le sponde dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, nonché dei canali è vietata ogni nuova edificazione, oltre alle relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità del limite del demanio di:
- 25 metri al di sopra e 50 metri al di sotto della quota di 500 metri slm per i fiumi;
 - 10 metri per i torrenti a scarsa portata;
 - 50 metri dal limite degli argini maestri e delle zone golenali.
- 39.6 Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche ed idrogeologiche, nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda o dal piede dell'argine di corsi d'acqua (ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004) e nella fascia di rispetto di 50 metri dalla sponda o dal piede dell'argine degli altri corsi d'acqua, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici.

Art. 40 - Alvei stradali

- 40.1. Alveo strada è definito come elemento del reticolo idrografico superficiale caratterizzato dalla compresenza della funzione di alveo e di strada a potenziale rischio idraulico molto elevato;
- 40.2. Per gli alvei strada deve essere ripristinata la funzionalità idraulica attraverso idonee opere di separazione atte a rendere la funzione di strada distinta da quella di deflusso delle acque; nelle more di tali interventi le Autorità di protezione civile devono adottare opportune misure per la regolazione e/o il divieto del transito.
- 40.3. Vigè il divieto di realizzare l'attraversamento degli alvei con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità in relazione alle esigenze di sviluppo ecocompatibile sostenute dal PUC o comunque effettuando l'intervento in modo tale da garantire il deflusso della portata di piena con tempo di ritorno di almeno 200 anni.

Art. 41 - Alvei tombati

- 41.1. Si definiscono come fiumi, torrenti e rivi coperti da edifici e strade e trasformati in canali sotterranei.
- 41.2. Come definito all'interno delle NTA del PSAI (Piano di Stralcio Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele), sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombinatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio, quelli ritenuti compatibili con il PSAI e quelli coerenti con i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
- 41.3. Nei tratti fluviali coperti e tombati o comunque incanalati con tecniche invasive e ritenute incongrue dal punto di vista ambientale, è prevista la possibilità, in fase attuativa, di prevedere interventi di stombatura, rinaturazione delle sponde in grado di restituire una più ampia presenza, continuità e visibilità del reticolo idrografico e della sua vegetazione ripariale.

CAPO IX. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Art.42 - Spazi destinati alla viabilità

- 42.1 Gli spazi destinati alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, nonché gli slarghi e le roatorie. La rappresentazione nelle tavole di progetto di Piano delle sezioni e delle tipologie stradali, è operata con la finalità di evidenziare la struttura del sistema dell'accessibilità locale, e, conseguentemente, prescinde da localizzate situazioni e/o condizionamenti urbanistici.

- 42.2 Il PUC classifica le strade del territorio comunale in funzione della loro rilevanza ai fini dei collegamenti urbani ed extraurbani, e conformemente al D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- 42.3 Il PUC, negli elaborati grafici progettuali, indica gli interventi di adeguamento di strade esistenti e quelli di costruzione di nuove strade. Per essi il Piano non definisce in maniera definitiva il percorso degli assi viari di nuovo impianto, ma ne dà un'indicazione grafica che ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera, che può eventualmente proporre soluzioni parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale.
- 42.4 Per la viabilità di nuova realizzazione le caratteristiche progettuali, fermo restante l'osservanza del codice della strada, devono essere non inferiori rispettivamente a:
- Strade principali: due corsie carrabili di ml 4,50; banchine laterali o marciapiedi pedonali di ml 1,50;
 - Strade urbane: due corsie carrabili di ml 3,50; marciapiedi pedonali di ml 1,50;
 - Strade di distribuzione: due corsie carrabili ml 2,50; marciapiedi pedonali ml 1,50;
 - Pista ciclabile: sezione variabile.
- 42.5 Sia le sezioni carrabili che quelle pedonali possono essere derogate in ragione dei condizionamenti locali di attraversamento.

Art. 43 - Disposizioni applicative

- 43.1 Il Puc riconosce i seguenti ambiti funzionali infrastrutturali della mobilità:
- ambito del trasporto pubblico, volto a garantire alla generalità dei soggetti l'accessibilità di base;
 - a livello extraurbano, regionale ed ultraregionale;
 - ambito del trasporto privato stradale – comprendente la rete viaria percorribile da tutti i vettori;
 - esso è articolato in: viabilità extra-urbana; viabilità urbana principale; viabilità urbana ordinaria;
 - ambito pedonale, comprendente le aree in cui l'accessibilità pedonale è esclusiva o prioritaria e l'ambito ciclabile, comprendente gli itinerari riservati alle biciclette e le aree in cui la loro circolazione è regolamentata così da garantirne l'autonomia e la sicurezza.
- 43.2 Le presenti norme, oltre quelle riferite alle previsioni operative del piano determinano i criteri per la redazione dei piani di settore e la programmazione delle opere pubbliche.

Art. 44 – L'ambito del trasporto pubblico

- 44.1 Il piano propone una generale riorganizzazione del trasporto pubblico.
- 44.2 La pianificazione operativa del Puc specificherà mediante appositi progetti e programmi gli elementi conformativi dello spazio aperto pubblico, le politiche del traffico e dei parcheggi, l'arredo urbano adatto al corretto funzionamento del sistema. Verranno in particolare valutate le condizioni per:
- la creazione di percorsi riservati;
 - l'istituzione di aree a traffico limitato;
 - la riqualificazione degli spazi pubblici serviti dal trasporto collettivo con particolare riferimento alla sistemazione dei nodi d'interscambio con l'immissione di adeguate aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.
- 44.3 La pianificazione operativa specificherà le possibilità ed i modi di utilizzare le principali infrastrutture pubbliche, ferroviarie e stradali che attraversano il territorio comunale, come corridoi di riconnessione ecologica e d'uso pubblico tra i principali sistemi ambientali ed urbani.

Art. 45 – L'ambito del trasporto privato-stradale

- 45.1 Nelle schede Api del PUC sono indicati gli interventi di adeguamento di tratti stradali esistenti e quelli di costruzione di nuove strade.
- 45.2 La rete stradale, nel rispetto del Codice della Strada, è articolata, in:

- viabilità extra-urbana interessante, oltre al livello comunale, quello provinciale ed extra-provinciale. In sostanza coincide con la rete autostradale e delle superstrade che attraversano il territorio comunale e relativi svincoli;
 - viabilità ordinaria locale.
- 45.3 Relativamente alla viabilità extra-urbana il Puc individua come disposizione strutturale l'opportunità di utilizzare le statali che attraversano il territorio comunale come corridoi di riconnessione ecologica e d'uso pubblico tra i principali sistemi ambientali non urbanizzati.
- 45.4 Relativamente alla viabilità ordinaria locale il Puc individua come strutturali le seguenti disposizioni:
- nella città compatta e negli ambiti periurbani parzialmente edificati: gerarchizzazione del sistema stradale e strutturazione di un sistema viabilistico ad "albero", basato sulla minimizzazione delle interferenze tra traffici di attraversamento e distribuzione tra quartieri e traffici locali;
 - nella città dispersa: realizzazione di nuovi tratti stradali di chiusura dei percorsi esistenti, oggi insufficienti e caotici;
 - individuazione di adeguate aree di parcheggio, pubbliche e pertinenziali, allo scopo di liberare gli spazi pubblici cittadini da automobili in sosta, restituendo maggiori possibilità all'uso pedonale e ciclabile.
 - immissione, ove possibile, di alberature e sistemazioni a verde (siepi, cespugli, superfici permeabili a verde e non) lungo i margini stradali.
- 45.5 Gli interventi che nel PUC hanno carattere di direttiva, si attuano all'interno degli Ambiti di Trasformazione disciplinati dagli Api, attraverso piani attuativi che possono eventualmente proporre soluzioni parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale.

Art. 46 – L'ambito pedonale e ciclabile

- 46.1 Per ambito pedonale e ciclabile si intende il complesso di itinerari specializzati per una percorrenza da parte dei pedoni e delle biciclette. Questi sono distinti dai tradizionali spazi riservati ai pedoni in fregio alle strade (marciapiedi), in quanto sistemi dotati di una loro autonomia e attrezzatura specifica, come indicato nei commi seguenti.
- 46.2 Il piano intende creare una nuova rete di collegamenti ciclabili e pedonali a partire dai percorsi di origine storica e/o d'interesse paesaggistico, da riscoprire e riqualificare a tali fini. Ad integrazione di tali elementi portanti viene promossa la creazione di ulteriori tracciati e collegamenti, soprattutto verso l'area urbana ed in fregio alle principali infrastrutture a rete, in modo da comporre una pluralità di "itinerari ciclabili e/o pedonali".
- 46.3 Gli interventi che nel PUC hanno carattere di direttiva, si attuano all'interno degli Ambiti di Trasformazione disciplinati dagli Api, attraverso piani attuativi che possono eventualmente proporre soluzioni parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale.
- 46.4 I percorsi ciclo-pedonali devono servire, con continuità e con un efficace grado di protezione degli utenti, l'intero ambito territoriale degli insediamenti o quantomeno ambiti significativamente estesi e significativi dal punto di vista funzionale e urbanistico.
- 46.5 L'ambito pedonale e ciclabile è definito in stretta correlazione con il piano urbano del traffico, tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle presenti norme e da quelle di cui alla parte operativa del PUC. Le piste ciclabili e/o pedonali devono essere previste e progettate, nonché realizzate, o ristrutturate, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 46.6 Gli "itinerari ciclabili e/o pedonali" sono sequenze organiche di più tipi di infrastrutture, monodirezionali o bidirezionali, destinate in via esclusiva o prevalente ai ciclisti, ovvero ai pedoni. Essi sono costituiti:
- da strade o parti delle strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficaci protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
 - da strade o spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;

- da viali e sentieri aperti ai ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali dalle attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.
- 46.7 Gli "itinerari ciclabili e/o pedonali", pur diversificati per tipo e costituzione, devono soddisfare in modo omogeneo i requisiti di sicurezza, affidabilità, funzionalità, comfort e amenità dello spostamento, posti a base del disegno di rete generale e del progetto di ogni itinerario nel suo intero sviluppo. Di norma non sono assimilabili agli itinerari ciclabili, o loro tratti, le zone a traffico limitato, le corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblici e le strade locali con velocità limitata a 30 Km/h, se non prevedono specifici spazi riservati e protetti destinati ai ciclisti e/o ai pedoni.
- 46.8 Il disegno generale della rete degli "itinerari ciclabili e/o pedonali" deve rispondere a criteri di:
- gerarchia funzionale, in quanto la rete deve essere organizzata sul territorio secondo una struttura e riconoscibile e memorizzabile come mappa schematica della città, del quartiere o della zona;
 - continuità in termini di spazio e del grado di sicurezza offerto, assunta quale requisito sia in fase di disegno, quanto in fase di attuazione dei singoli tratti, nella quale occorre attivare stralci attuativi ampi ed evitare che nel periodo di avvio si riscontri il non uso che distingue le attrezzature isolate o di ambito troppo limitato;
 - articolazione tipologica e costruttiva in relazione al contesto territoriale, per cui gli "itinerari ciclabili e/o pedonali" della rete devono rispondere a requisiti funzionali e tecnici correnti, in rapporto alle caratteristiche complessive del sistema e del territorio servito, i quali requisiti sono soddisfatti adottando soluzioni differenziate ed articolate a seconda del sito attraversato (ad esempio: prevedendo "strade bianche", non impermeabilizzate; in ambito rurale o integrando l'ambito ciclo- pedonale con i percorsi a traffico limitato in zone storiche).
- 46.9 Il riuso (manutenzione, ristrutturazione, completamento e ampliamento) di infrastrutture viarie esistenti e di spazi già a destinazione pubblica o d'uso pubblico, è criterio prevalente per il disegno della rete e la progettazione dei singoli "itinerari ciclabili e/o pedonali", riservando alle nuove realizzazioni i tratti di completamento, integrazione ed estensione del sistema, e l'eventuale formazione di opere d'arte e manufatti speciali destinate a risolvere nodi critici o complessi.
- 46.10 La realizzazione della rete degli "itinerari ciclabili e/o pedonali" si deve svolgere secondo un programma di attuazione per stralci funzionali a servizio di ambiti significativi dell'insediamento e che consentano di attivare un itinerario completo o una parte cospicua di esso. Nelle prime attuazioni sono da favorire i completamenti e la organica riconnessione alla rete di eventuali realizzazioni isolate esistenti o già appaltate di cui si riconosca l'effettivo utilizzo.
- 46.11 I progetti degli "itinerari ciclabili e/o pedonali" devono risolvere con accurati studi i problemi di sicurezza e fluidità del traffico ciclistico e veicolare nelle intersezioni interessate da tali itinerari. In particolare devono organizzare:
- la svolta a sinistra dei ciclisti adottando di norma la svolta indiretta in due tempi, seguendo gli attraversamenti pedonali o affiancandoli con spazi delimitati per il transito e l'attesa dei ciclisti;
 - le svolte degli autoveicoli con adeguate misure di protezione per i ciclisti che attraversano sugli itinerari attrezzati;
 - adeguati spazi di smistamento, attesa e sgombero dei ciclisti che si incrociano tra loro;
 - una efficace tutela dei pedoni.

Art.47 - La rete ecologica comunale

- 47.1 La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
- 47.2 Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza

impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

- 47.3 Particolare rilevanza all'interno della rete ecologica comunale assumono i corridoi ecologici, siano essi costituiti da tutelare o da formare, elementi lineari naturali seminaturali o parzialmente urbanizzati che creano una connessione ecologica e paesistica tra gli elementi strutturali della rete ecologica, rafforzandone le connessioni.
- 47.4 Viene favorita la riconoscibilità dei tracciati ancora presenti sul territorio riconducibili alle centuriazioni o ad altri tipi di divisioni agrarie antiche, evitando la perdita di leggibilità della traccia storica che può derivare da spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, allargamenti degli assi stradali, costruzioni ravvicinate al bordo dei tracciati, asfaltature dei percorsi in terra battuta o in selciato.
- 47.5 È conservata e completata la sottolineatura con filari alberati degli orientamenti degli assi centuriati e delle partizioni storiche dei lotti.
- 47.6 Affinché i corridoi ecologici possano svolgere appieno la loro funzione, vanno previsti sia la gestione ordinaria e straordinaria delle aree in essi comprese sia interventi specifici di tutela e di controllo, volti fondamentalmente a recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesistiche ed ecologiche; a tal fine il PUC fornisce le seguenti direttive:
- 47.7 Per i corridoi fluviali vanno recuperate e valorizzate le funzioni idrauliche, paesistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua, attraverso:
- La manutenzione ordinaria delle linee di drenaggio perenni, stagionali ed occasionali con la periodica eliminazione delle possibili cause di pericolo, la rimozione delle opere di difesa non più efficienti, la pulitura da vegetazione, sedimenti e rifiuti;
 - La riqualificazione delle sponde, con interventi di rinaturalizzazione di quelle impropriamente modificate, utilizzando essenze compatibili con le potenzialità vegetazionali locali;
 - La conservazione e il restauro delle opere di regimentazione delle acque;
 - La regimazione delle acque superficiali al fine di evitare afflussi elevati e rapidi, fenomeni di erosione e fenomeni franosi;
 - Il recupero e il potenziamento della qualità dell'acqua attraverso interventi di controllo, bonifica, mitigazione e/o eliminazione delle fonti inquinanti, e l'autoregolazione ed autodepurazione dei corpi idrici;
 - La tutela della vegetazione ripariale e boschiva esistente, prevedendo ulteriori piantumazioni nelle aree contermini di specie arboree e arbustive autoctone, capaci di garantire un trattamento differenziato in termini vegetazionali e morfologici in funzione dei diversi contesti attraversati nel Sistema ambientale e nel Sistema insediativo e relazionale;
 - La realizzazione di aree di fruizione controllata.
- 47.8 Per gli altri tipi di corridoi (da tutelare e/o da formare) vanno recuperate e valorizzate le funzioni paesistiche dei percorsi individuati attraverso la realizzazione di adeguate fasce di qualificazione ambientale in cui siano previsti interventi restauro paesistico ed ambientale finalizzati a:
- La piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone;
 - La realizzazione di spazi aperti, anche fruibili e attrezzati in corrispondenza dei tessuti edificati;
 - La realizzazione di aree di fruizione controllata.

CAPO X. VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

Art. 48 - Vincolo paesaggistico

- 48.1 Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'art.134 del DLgs 42/2004 e smi:
- a. gli immobili e le aree indicati all'articolo 136 della DLgs 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del DLgs 42/2004;
 - b. le aree indicate all'articolo 142 del DLgs 42/2004;

- c. gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del DLgs 42/2004.
- 48.2 Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del DLgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica è prescritta per l'esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" secondo l'art. 146 DLgs. 42/2004 e sml.

Art 49 - Aree Boscate

- 49.1. I territori coperti da foreste e da boschi sono oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'art.134 del D.Lgs 42/2004;
- 49.2. Il vincolo tutela i beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzati per altre produzioni agricole o zootecniche;
- 49.3. Il vincolo è finalizzato inoltre alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologica, alla ricerca scientifica, alla valorizzazione turistico-ricettiva.
- 49.4. In tali aree ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica e subordinati alle modalità esecutive prescrittive.

Art 50 - Siti naturali protetti: SIC e ZPS

- 50.1. Il Comune di Palomonte è interessato dalla presenza di un *Sito di Importanza Comunitari* - (SIC – IT8050020) – *Massiccio Monte Eremita*, coincidente con l'omonima ZPS – IT8050020.
- 50.2. Nei siti SIC e ZPS devono essere garantite le previsioni relative alla regolamentazione contenuta nello specifico Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).
- 50.3. Nei siti in oggetto si applicano inoltre le misure previste all'allegato 2 della Delibera n.23 del 19 Gennaio 2007 della Giunta Regionale della Regione Campania ("Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale ZPE e Siti di Importanza Comunitaria SIC della Regione Campania").
- 50.4. In tali aree vige il divieto di:
- Esercitare attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di Settembre, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;
 - esercitare l'attività venatoria successivamente al 15 gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
 - svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e, dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - effettuare la preapertura dell'attività venatoria;
 - effettuare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
 - attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
 - lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.
- 50.5. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.

Art. 51 - Vincolo ambientale dei corsi d'acqua pubblici

- 51.1. Il vincolo ambientale di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 e smi impone una zona di rispetto della profondità di 150 m dagli argini ai lati dei corsi d'acqua.
- 51.2. Nelle fasce di rispetto previste possono essere autorizzate esclusivamente opere di consolidamento degli argini, di regimentazione delle acque, parchi pubblici, percorsi viari o la coltivazione agricola.
- 51.3. Sono consentiti, inoltre, solo interventi di manutenzione straordinaria, così come definita nel RUEC, degli edifici esistenti, purché non contrastino con le previsioni del Puc.
- 51.4. Nelle fasce di rispetto di cui sopra ogni attività deve essere comunque oggetto delle disposizioni di cui all'art.146 dello stesso DLgs 42/2004 e smi.

Art. 52 - Vincolo idrogeologico

- 52.1 Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal presente PUC devono essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio tecnico-geologico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e smi nonché nel rispetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele.
- 52.2 Dovranno inoltre essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche contenuto nello Studio ex LR, nonché quelle legate al rischio idrogeologico come contenute e disciplinate nella pianificazione dell'Autorità di Bacino competente.
- 52.3 In particolare, nelle parti di territorio per le quali il Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino prevede una classe elevata o molto elevata di rischio e/o pericolosità, ancorché classificate dal Piano come aree di possibile trasformazione in virtù della loro caratterizzazione urbanistica, è inibita qualsiasi forma di edificazione ex novo che comporto un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle aree interessate.
- 52.4 In costanza delle predette determinazioni dell'Autorità di Bacino, le aree libere possono essere destinate a verde, giardini ed orti. Possono comunque essere effettuati gli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico rispettivamente per le diverse tipologie ed intensità di rischio e pericolosità.
- 52.5 Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del Rd 3267/1923 e smi, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme non idonee di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
- 52.6 Sono consentiti interventi per la difesa del suolo, per la manutenzione e il potenziamento del manto forestale e la sistemazione idrogeologica.
- 52.7 Oltre alle limitazioni previste dalla normativa di cui ai precedenti commi, è vietato qualunque intervento, quali apertura di strade, scavi, estrazione di materiali, che possa pregiudicare l'equilibrio geologico dei terreni.
- 52.8 Per le costruzioni esistenti è consentita la manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti nel RUEC.
- 52.9 Per i terreni vincolati, le trasformazioni sono subordinate ad autorizzazione del competente Corpo forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui al precedente comma.

Art. 53 - Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi

- 53.1 Lungo le sponde dei torrenti a scarsa portata, ai sensi della Lr 14/1982, punto 1.7 dell'Allegato I, è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di pertinenza idraulica della profondità di 10,00 m dal limite del demanio.
- 53.2 Nelle fasce di rispetto dei canali e dei fossi, di seguito definiti canali, è vietata, quand'anche ammissibile ai sensi delle disposizioni attinenti la Zto interessata, la nuova costruzione di edifici, ed è disposto che gli ampliamenti eventualmente ammissibili non devono comportare avanzamento dei fronti degli edifici verso i canali.
- 53.3 Nelle fasce di 10,00 m dai cigli dei canali sono altresì vietate la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente la gestione delle dinamiche idrauliche, il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

- 53.4 Al fine di garantire l'officiosità dei canali pubblici, sia di scolo che di irrigazione, sono stabilite fasce di protezione che si estendono:
- a. per i canali incassati, dal ciglio degli stessi, per 3,00 m ove l'ampiezza del fondo dei canali sia pari o inferiore a 0,50 m, e per 4,00 m ove l'ampiezza del fondo dei canali sia superiore a 0,50 m;
 - b. per i canali arginati, dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovvero da ciglio del controfosso, per 4,00 m.
- 53.5 Le fasce di cui al precedente comma 4 sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito del materiale di spurgo e al transito dei mezzi meccanici impiegati nell'attività di regolazione del regime idraulico e del personale a essa addetto.
- 53.6 È in ogni caso vietata qualsiasi attività:
- a. che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso, degli argini dei canali e dei loro accessori;
 - b. che possa produrre ingombro totale o parziale dei canali, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque.
- 53.7 È in particolare vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto dei canali, fatte salve esplicite previsioni del presente PUC.
- 53.8 Per i tratti tombati è sempre ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto.

Art. 54 - Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti

- 54.1 Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, ai sensi del DPR 236/1988 e dal DLgs 152/2006, sono stabilite, a salvaguardia delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque:
- a. zone di protezione assoluta;
 - b. zone di salvaguardia.
- 54.2 Le zone di protezione assoluta sono stabilite attorno alle sorgenti, ai pozzi a uso idropotabile e ai punti di presa delle acque, per un'estensione di raggio pari a 10 m, entro le quali è vietato qualsiasi intervento, essendo consentiti esclusivamente la realizzazione e il mantenimento di opere di presa delle acque e di costruzioni di servizio; devono essere adeguatamente protette e provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche.
- 54.3 Le zone di salvaguardia sono stabilite attorno alle sorgenti, ai pozzi a uso idropotabile e ai punti di presa delle acque, per un'estensione circolare, con centro in corrispondenza della sorgente o del pozzo, di raggio pari a 200 m.
- 54.4 Nella zona di salvaguardia, di cui al precedente comma 3, sono vietate le seguenti trasformazioni e attività:
- a. il pascolo e la stabulazione di bestiame;
 - b. l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c. lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d. la dispersione nel suolo, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - e. la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - f. l'apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - g. l'apertura e la coltivazione di cave;
 - h. lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i. la realizzazione e il mantenimento di discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - j. la realizzazione e il mantenimento di impianti di trattamento di rifiuti;
 - k. la realizzazione e il mantenimento di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l. la realizzazione e il mantenimento di aree cimiteriali;
 - m. la realizzazione e il mantenimento di fognature e di pozzi perdenti.

- 54.5 Le zone di protezione assoluta e le zone di salvaguardia, stabilite a tutela delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, non incidono sulla zonizzazione e sulle previsioni del Puc creando diverse attribuzioni alle aree interessate.
- 54.6 Le zone di protezione assoluta e le zone di salvaguardia sono soppresse, in conseguenza della loro eventuale chiusura, con opere che impediscano non soltanto la captazione delle acque e il loro utilizzo per il consumo umano ma anche la veicolazione di sostanze potenzialmente inquinanti nei corpi idrici sotterranei.
- 54.7 Quanto stabilito nel presente articolo si applica anche ai pozzi di nuova costruzione.

Art. 55 - Vincolo di tutela per siti archeologici

- 55.1 Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
- 55.2 Negli elementi e complessi di interesse archeologico sono ammesse solamente le misure e gli interventi di tutela e di valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione del bene, previsti da piani o progetti di iniziativa pubblica definiti dal Comune di intesa con la competente Soprintendenza.
- 55.3 Nelle aree di interesse archeologico è consentita la prosecuzione delle attività urbane, produttive, agricole o forestali in atto.
- 55.4 Il riferimento normativo per la tutela delle aree di interesse archeologico è il D.Lgs. n. 157/2006 – art. 12, lettera m) e s.m.i.
- 55.5 Fino al momento della vigenza dei piani o progetti di cui al precedente comma, sono ammesse soltanto attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, a opera, ove previsto ai sensi delle leggi vigenti, della competente Soprintendenza o dei soggetti da questa autorizzati, oppure, negli altri casi, degli enti e degli istituti scientifici autorizzati dal Comune.
- 55.6 Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1 giugno 1939, n.1089 e s.m.i.

Art. 56 - Aree percorse dal fuoco

- 56.1 Alle aree percorse dal fuoco si applica la Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi (Legge 353/2000 e s.m.i.).
- 56.2 Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni.
- 56.3 É comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
- 56.4 In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
- 56.5 É inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
- 56.6 Al fine della corretta individuazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si rinvia al "Catasto degli Incendi Boschivi" istituito dalla Regione Campania.

Art. 57 - Usi civici

- 57.1 Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano ad una collettività organizzata ed insediata su un territorio nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.
- 57.2 Le zone gravate da usi civici sono ritenute Beni Paesaggistici tutelati per Legge ai sensi dell'art. 142, lett. h) del D.Lgs. n. 42/2004 – "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
- 57.3 Il vincolo determina l'obbligo, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella zona vincolata, di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica in relazione a qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa.
- 57.4 Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi descritti all'art. 149 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004.
- 57.5 Si assumono altresì valide le disposizioni della Legge 1766/1927 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione Rd 332/1928 e la LR 11/1981.

Art. 58 - Fascia di rispetto stradale Dm 1404/1968

- 58.1 Vigono le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservare nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del Dm 1404/1968; tali disposizioni si applicano anche qualora non espressamente riportate negli appositi grafici, comprensivi dei triangoli di visuale, in corrispondenza di intersezioni.
- 58.2 Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
- a. delle recinzioni;
 - b. delle opere di infrastrutturazione del territorio;
 - c. degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, restando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
- 58.3 È fatto salvo quanto da osservare per le diverse tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale, in applicazione del DLgs 285/1992 e del DPR 495/1992 e loro modifiche e integrazioni.

Art. 59 - Fascia di rispetto stradale DLgs 285/1992

- 59.1 Vigono le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, di cui al DLgs 285/1992, Nuovo codice della strada (Ncs), e del Dpr 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Ncs, e loro modifiche e integrazioni.
- 59.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche qualora non espressamente riportate negli appositi grafici, comprensivi di triangoli di visuale, in corrispondenza di intersezioni, e di corde, in corrispondenza di curve di raggio inferiore o uguale a 250 m, di cui al successivo comma 9.
- 59.3 Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
- a. delle recinzioni;
 - b. delle opere di infrastrutturazione del territorio;
 - c. degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
- 59.4 Per quanto attiene alle fasce di rispetto da osservare per le diverse tipologie di strade, si applica il disposto del Dpr 495/1992 e smi, relativamente alle tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale.
- 59.5 Per la realizzazione di opere quali recinzioni, piantagioni, depositi e simili, le distanze da rispettare sono quelle prescritte nel citato art. 26 del Dpr 495/1992 e smi.
- 59.6 I seguenti commi 7 e 8 disciplinano le fasce di rispetto fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art.4 del Ncs.
- 59.7 La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, e, in ogni caso, non può essere inferiore a 3,00 m.
- 59.8 Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- a. 30 m per le strade di tipo C;
 - b. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
 - c. 10 m per le strade vicinali come definite dall'art.3 del Ncs.
- 59.9 All'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal Puc, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 m; le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a 3,00 m.
- 59.10 Le fasce di rispetto all'interno delle curve, di cui all'art.17 del Ncs, sono soggette alle norme fissate dall'art.27 del Dpr 495/1992.
- 59.11 La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del Ncs, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
- a. nei tratti di strada con curvatura a raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto indicate ordinariamente fuori dai centri abitati;

- b. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata ordinariamente fuori dai centri abitati in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
- 59.12 Al di fuori dei centri abitati, in corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
- 59.13 Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate, comunque, le opere necessarie per garantire l'accesso a edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili, i percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni, piantumazioni e sistemazioni a verde, la conservazione e rigenerazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole, comprese attrezzature e impianti a servizio dell'agricoltura.
- 59.14 Sugli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro e risanamento conservativo e consolidamento statico.
- 59.15 I limiti alle trasformazioni edilizie e urbanistiche, nei casi previsti nel presente articolo, prevalgono, qualora più restrittivi, sulle distanze dalle strade previste nelle singole Zto.
- 59.16 Le prescrizioni normative relative alla profondità delle fasce di rispetto, di cui al DLgs 285/1992 e al Dpr 495/1992, prevalgono su quelle grafiche relative agli appositi elaborati.
- 59.17 Le strade locali sono assoggettate alle fasce di rispetto previste per la tipologia F, in tutti i casi in cui le suddette strade siano ricomprese ufficialmente nell'elenco delle strade comunali.
- 59.18 Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici e il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a 10,00 m.
- 59.19 La distanza da rispettare per tutta la viabilità non può essere inferiore a 10 m; salvo maggiori distanze specificamente prescritte dal Ncs e dal RegNcs e, per le singole Zto, dalle presenti Nta.
- 59.20 In particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico la distanza di cui al precedente comma 19 può essere ridotta a 6,00 m, ai sensi del punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982.
- 59.21 La delimitazione del centro abitato da individuare ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada (DLgs 285/1992 e decreto di attuazione D.P.R. 495/1992) può coincidere con quella di cui all'art. 3 (*"Perimetrazione del centro abitato e del centro edificato"*) della L.R. 17/82.

Art. 60 - Zona di rispetto cimiteriale

- 60.1 - Sono sottoposte a vincolo cimiteriale le aree occupate dal cimitero esistente e quelle destinate al suo ampliamento; la relativa zona di rispetto è regolata dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Rd n.1265/1934, come modificato dall'art. 28 della legge 166/2002 e smi, nonché dal punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982 e dal Dpr n. 285/1990.
- 60.2 - Nelle aree ricadenti nella fascia di 200 m dal perimetro del cimitero non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni, ai sensi della legge 166/2002 e smi
- 60.3 - Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente:
- le trasformazioni fisiche volte a realizzare: elementi viari; parcheggi scoperti; reti idriche; reti fognanti; metanodotti, gasdotti, e simili; sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; giardini autonomi; manufatti amovibili e precari.
 - le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
- 60.4 - Degli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni: ordinaria coltivazione del suolo; giardinaggio; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche; mobilità meccanizzata.

- 60.5 - Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione del Puc.
- 60.6 - I lotti edificati, all'interno della perimetrazione relativa al vincolo cimiteriale, qualora dovessero risultare illegittimamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, una volta acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi della legislazione vigente, saranno destinati a verde di rispetto cimiteriale.

Art. 61 - Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui

- 61.1 - Agli impianti di depurazione dei reflui si applicano le norme di cui alla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Cmtai) del 4.2.1977, contenute nel supplemento ordinario Gu n. 48 del 21.2.1977, in vigore dal 8.3.1977. All. 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.
- 61.2 - Attorno ai limiti degli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni o sostanze pericolose per la salute dell'uomo è stabilita una fascia di rispetto di ampiezza pari a 100 m.
- 61.3 - La fascia di rispetto, definita al precedente comma 2, non si applica agli impianti a servizio di piccoli insediamenti, quali, ad esempio, insediamenti turistici; in tal caso si deve comunque assicurare il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici, idrici, di odori, dettate da ogni pertinente normativa.
- 61.4 - Delle fasce di rispetto degli impianti di depurazione è ammessa esclusivamente la sistemazione a verde alberato con essenze vegetali a fogliame persistente e a grande sviluppo, con intervalli tra individui tali da assicurare l'efficacia delle alberature come barriera contro la diffusione dei microrganismi patogeni e delle sostanze pericolose.

Art. 62 - Distanze dagli elettrodotti

- 62.1 - La compatibilità tra linee elettriche aeree esterne (anche dette elettrodotti) e le attività antropiche e insediative è disciplinata dai seguenti riferimenti legislativi:
 - a. Decreto interministeriale n.449 del 21/3/1988 - Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (GU 5 aprile 1988, n. 79).
 - b. Legge 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (GU 7 marzo 2001, n.55);
 - c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU 28 agosto 2003, n.199);
 - d. Decreto 29/5/2008 - Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica. (GU 2 luglio 2008, n.153).
- 62.2 - Tutta la normativa vigente deriva dalla Legge 36/2001 e con la pubblicazione del D. M. del 29/05/08 il quadro normativo relativo alle fasce di rispetto per gli elettrodotti è stato definitivamente perfezionato.
- 62.3 - I Gestori delle linee elettriche devono provvedere al calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) secondo le modalità previste dal DM del 29/05/2008 ed a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle DPA di tutte le linee gestite al Comune.
- 62.4 - Il Comune potrà richiedere ai gestori le DPA delle linee elettriche, di volta in volta coinvolte in singoli progetti e/o istanze di permessi a costruire.
- 62.5 - Nei singoli casi specifici, in cui si verifichi che un fabbricato in progetto venga a trovarsi ad una distanza da una linea elettrica inferiore alla DPA, il Comune deve chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea interessate, al fine di consentire una corretta valutazione della pratica.
- 62.6 - Il Dm 29/05/2008 prevede che la metodologia di calcolo venga applicata a tutti gli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee interrate o aeree, ad esclusione delle seguenti tipologie:
 - a. linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz
 - b. linee di classe zero come da DM 449/1988 (quali linee telefoniche, di segnalazione o comando a distanza)

- c. linee di prima classe come da DM 449/1988 (quali linee con tensione nominale inferiore a 1 kV e linee in cavo per illuminazione pubblica con tensione nominale inferiore a 5 kV)
 - d. linee in media tensione (20 kV) in cavo cordato ad elica.
- 62.7 - In linea di principio, in base ai parametri convenzionali risultano le seguenti DPA:
- a. Linea elettrica aerea esterna, tensione 380 kV, semplice terna, DPA = 51 m
 - b. Linea elettrica aerea esterna, tensione 380 kV, doppia terna, DPA = 77 m
 - c. Linea elettrica aerea esterna, tensione 220 kV, semplice terna, DPA = 28 m
 - d. Linea elettrica aerea esterna, tensione 220 kV, doppia terna, DPA = 35 m
 - e. Linea elettrica aerea esterna, tensione 132 kV, semplice terna, DPA = 32 m
 - f. Linea elettrica aerea esterna, tensione 132 kV, doppia terna, DPA = 22 m

Art. 63 – Vincolo di destinazione turistica

- 63.1 - Le strutture ricettive di cui all'art.6 della L. 17/05/1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/11/2000, n.16.

Art. 64 - Metanodotto

- 64.1 - L'esatta posizione del tracciato del metanodotto, nel caso di esecuzione di opere nei suoi pressi, dovrà essere precisata in campo dal personale del centro Snam Rete Gas.
- 64.2 - I metanodotti impongono fasce di rispetto/sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro della condotta da verificare con l'Ente gestore della rete.
- 64.3 - Nell'ambito delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Dm del 24.11.1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", come successivamente modificato ed integrato con il Dm del 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Art. 65 - Tutele

- 65.1 - Le tutele relativi a beni culturali, ambientali, storico-monumentali e archeologici derivanti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, e regionale sono riportati nella tavola QC.05 – carta dei vincoli ed in esse ogni intervento è sottoposto a preventiva approvazione dei competenti organi di tutela, e alla specifica normativa vigente a cui si rimanda. Le eventuali tutele non indicate negli elaborati succitati, sono comunque vigenti e prescrittive nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente

Art. 66 - Prescrizioni per gli interventi nei siti potenzialmente contaminati

- 66.1 - I progetti di opere pubbliche e gli interventi da realizzare nei Siti Potenzialmente Contaminati individuati dal PRB della Regione Campania dovranno essere corredati dagli elaborati tecnici di caratterizzazione ambientale dell'area di intervento che dovranno attestare/assicurare (sulla base di un'analisi storica delle potenziali fonti di inquinamento correlate alla pregressa attività):
- 66.2 - La non sussistenza di valori di contaminazione del suolo tali da determinare rischi per l'ambiente;
- 66.3 - L'individuazione di possibili interventi di confinamento e/o bonifica del terreno considerato e la valutazione dei relativi effetti;
- 66.4 - Il progetto delle eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica da attuare per rendere la qualità del suolo idonea a consentire gli interventi previsti.

CAPO XI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.67 – Misure di salvaguardia

- 67.1 - Le misure di salvaguardia hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il PUC adottato e non ancora approvato.

- 67.2 - Dalla data di Adozione del PUC, il Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune concede l'assenso alla realizzazione di interventi edilizi conformi al norme previgenti, e non in contrasto con il PUC adottato indipendentemente dalla data di presentazione delle relative richieste.
- 67.3 - Le misure di salvaguardia scattano dalla data di adozione del PUC, e durano fino all'approvazione dello stesso e comunque per un periodo conforme alla legge regionale mai superiore a 12 mesi dalla data di adozione.

Art.68 - Opere autorizzate prima dell'entrata in vigore delle presenti NTA

- 68.1 - È sospesa ogni determinazione sui titoli abilitativi in itinere alla data di adozione del PUC ove gli interventi in essi previsti, pur compatibili con lo strumento urbanistico previgente, contrastino in tutto o in parte con il PUC adottato.
- 68.2 - È altresì sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per i quali, alla data di adozione del PUC, non siano stati iniziati i relativi lavori, ove gli interventi in essi previsti, pur compatibili con lo strumento urbanistico previgente, contrastino in tutto o in parte con il PUC adottato. La decadenza si verifica di diritto, senza necessità di espresso provvedimento o comunicazione da parte dell'Ente ed i lavori ed opere successivamente eseguiti saranno ritenuti abusivi e quindi soggetti a sanzioni.
- 68.3 - Non si applicano misure di sospensione ai titoli abilitativi già rilasciati per i quali, alla data di adozione del PUC, siano stati iniziati i relativi lavori, e ultimati entro tre anni dalla data di inizio. Trascorso tale termine si verifica la decadenza a norma delle presenti NTA.